

LE GUIDE DI ANFFAS NAZIONALE

Ed. settembre 2025



S. A. 
Sportello
Accoglienza e
Informazione
Anffas



ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE, ASSEGNO D'INCLUSIONE, HOME CARE PREMIUM, LONG TERM PREMIUM

Pubblicazione realizzata da:

Anffas Nazionale

Via Latina, 20 - 00179 Roma (RM)

Tel. 06/3611524 - 06/3212391

nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Contenuti a cura di:

Avv. Alessia Maria Gatto

Avv. Corinne Ceraolo Spurio

Avv. Mariapaola Giardina

Centro Studi Giuridici e Sociale Anffas Nazionale

Supervisione a cura di:

Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas

Grafica a cura di:

Miriam Prete - Ufficio Comunicazione Anffas Nazionale

Edizione del mese di settembre 2025

La presente guida è disponibile in formato digitale
sul sito di Anffas Nazionale

INDICE

CAPITOLO I - L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI FAMILIARI CON I FIGLI A CARICO	1
1.1 Requisiti previsti per ottenere l'Assegno Unico e Universale	1
1.2 Importo dell'assegno unico base e maggiorazioni per figli con disabilità	2
1.3 Altre maggiorazioni	4
1.4 Presentazione della domanda	4
1.5 Destinatari dei preesistenti assegni per il nucleo familiare	5
CAPITOLO II - L'ASSEGNO DI INCLUSIONE	6
CAPITOLO III - HOME CARE PREMIUM E LONG TERM PREMIUM	9
3.1 Home Care Premium	9
3.2 Long Term Premium	10

CAPITOLO I - L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I NUCLEI FAMILIARI CON I FIGLI A CARICO

1.1 Requisiti previsti per ottenere l'Assegno Unico e Universale

L'assegno unico, introdotto dal D.L. n. 230/2021, è un sostegno economico erogato dall'INPS su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, per ogni figlio dal **7° mese di gravidanza¹ al 18° anno di età a carico**.

Tale misura si estende **fino ai 21° anno di età** nei seguenti casi:

- ✓ frequentazione di un corso di formazione scolastico o professionale o un percorso universitario;
- ✓ svolgimento di un tirocinio (che rispetti le linee guida del 25 maggio 2017), apprendistato (D.lgs. n. 81/2015) o attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a €. 8.000,00 annui;
- ✓ registrazione come disoccupato ed in cerca di lavoro presso i centri per l'impegno;
- ✓ svolgimento del servizio civile universale.

Per ciascun **figlio con disabilità**, invece, l'assegno è riconosciuto **senza limiti di età** e indipendentemente dalle condizioni sopra elencate. Se il figlio con disabilità maggiorenne convive con i genitori, questo è sufficiente per fare la domanda, indipendentemente dal requisito del "carico" ai fini fiscali. Se invece non fa parte del nucleo ISEE (e quindi non convive con i genitori), occorre verificare il carico, in quanto potrebbe essere ugualmente attratto nel nucleo ISEE dei genitori (se è a carico, non è sposato e non ha figli propri, con età fino a 26 anni).

I requisiti che il richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo in cui percepisce il beneficio sono:

- ✓ cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- ✓ pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

¹ In tal caso occorre presentare la domanda sempre alla nascita, e saranno accreditate d'ufficio due mensilità di Assegno relative al settimo e ottavo mese oltre a quella corrente.

- ✓ residenza e domicilio in Italia;
- ✓ residenza in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

N.B.: L'[Inps ha precisato](#) che il diritto alla prestazione dell'Assegno unico universale possa essere esteso ai nonni per i nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente, unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ex lege n. 184/83).

L'assegno unico dal 1° marzo 2022 ha sostituito precedenti misure quali:

- ✓ premio alla nascita o all'adozione;
- ✓ l'assegno di natalità (c.d. bonus bebè);
- ✓ gli assegni ai nuclei familiari con figli/orfanili;
- ✓ gli assegni familiari con almeno tre figli minori;
- ✓ le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

È universale perché si rivolge a tutti **a prescindere dallo svolgimento di una attività lavorativa** (si rivolge, quindi, anche a persone disoccupate o inoccupate) senza prevedere limiti massimi di reddito e non concorre a formare il reddito complessivo.

Restano in vigore altre misure quali il bonus asilo nido e le detrazioni fiscali per figli di età pari o superiore a 21 anni.

Per tutti i figli sopra i 21 anni, compresi i figli con disabilità per i quali si percepisce l'assegno unico, inoltre, si potrà **continuare a fruire della detrazione fiscale per i figli a carico**.

Ai sensi dell'art. 2, lett. c-bis del D.L. n. 230/2021 sono inclusi tra i beneficiari anche i "nuclei orfanili". Sono considerati nuclei orfanili i nuclei familiari in cui vi sia un "orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'art., comma 3, della l.n. 104/92.

1.2 Importo dell'assegno unico base e maggiorazioni per figli con disabilità

Con [Circolare n. 33 del 4 febbraio](#) 2025 l'INPS ha aggiornato gli importi dell'assegno unico e le soglie ISEE a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per i figli minorenni, l'importo dell'assegno può andare da un massimo di 201,00 euro ad un minimo di 57,50 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE.

ISEE familiare fino a euro 17.227,33	Euro 201,00
ISEE familiare da euro 17.227,34 in su	L'importo decresce fino ad arrivare ad un importo fisso di euro 57,50 per ISEE superiori a euro 45.939,56.

Sono, inoltre, previste delle maggiorazioni per i figli con disabilità, a seconda che vi sia una disabilità media, grave o una condizione di non autosufficienza come definita dalla [tabella allegata al DPCM n. 159/2013](#) sull'ISEE. All'importo base si aggiungono quindi:

- euro 120,60 se il figlio minore di 21 anni è non autosufficiente;
- euro 109,10 se il figlio minore di 21 anni ha una disabilità grave;
- euro 97,70 se il figlio minore di 21 anni ha una disabilità media.

Per i figli di età compresa tra 18 anni e 21 non compiuti senza disabilità, l'importo dell'assegno va da un massimo di 97,70 euro ad un minimo di 28,70 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE.

ISEE familiare fino a euro 17.227,33	Euro 97,70
ISEE familiare da euro 17.227,34 in su	L'importo decresce fino ad arrivare ad un importo fisso di euro 28,70 per ISEE superiori a euro 45.939,56.

Per i figli con disabilità minorenni e maggioresni senza limiti di età l'importo dell'assegno va da un massimo di 201,00 euro ad un minimo di 57,50 euro per ciascun figlio a carico in base all'ISEE.

ISEE familiare fino a euro 17.227,33	Euro 201,00
ISEE familiare di euro 17.227,34	L'importo decresce fino ad arrivare ad un importo fisso di euro 57,50 per ISEE superiori a euro 45.939,56.

Anche in tal caso sono previste delle maggiorazioni per i figli con disabilità **minori di anni 21**, e all'importo base si aggiungono:

- ✓ euro 120,60, se il figlio è non autosufficiente;
- ✓ euro 109,10 se il figlio ha una disabilità grave;
- ✓ euro 97,70 se il figlio ha una disabilità media.

1.3 Altre maggiorazioni

Fra le ulteriori maggiorazioni che possono essere aggiunte all'importo mensile dell'assegno unico, sono previste:

- maggiorazione, in caso di ISEE fino a euro 45.939,56 e altri requisiti, per i nuclei familiari con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni;
- maggiorazione per nuclei familiari con quattro o più figli;
- maggiorazione per figli di età inferiore ad un anno;
- maggiorazione transitoria per i mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025.

Stabilizzazione importi assegno unico

Nel corso dell'anno 2022, con il DL 73/22, gli importi dell'assegno sono stati rimodulati riconoscendo un trattamento di maggior favore specie ai genitori con figli con disabilità di età pari o superiore a 18 anni volto a compensare il trattamento più sfavorevole che tali famiglie avevano subito nel passaggio dai precedenti assegni per i nuclei familiari al nuovo assegno unico.

Ciò è anche il frutto delle costanti e numerose sollecitazioni promosse dalle associazioni maggiormente rappresentative, tra cui Anffas e Fish (cui Anffas aderisce), che, sin dal 2019 nonché in occasione dell'ultima audizione avuta XII^a Commissione Affari Sociali del dicembre 2021 sullo schema di decreto legislativo relativo all'assegno unico, avevano segnalato tale criticità. Di recente Anffas aveva anche rivolto un appello all'allora Ministro per le Disabilità, Sen. Erika Stefani ([consultabile qui](#)) per chiedere un intervento risolutivo sulla base delle tante segnalazioni giunte in tal senso dalle famiglie.

1.4 Presentazione della domanda

È possibile fare la domanda per l'Assegno Unico e Universale:

- direttamente sul sito www.inps.it, accedendo al servizio tramite la propria area riservata, raggiungibile al [questo](#) link oppure, dalla home page, ricercando "Assegno Unico Universale";
- tramite il Contact Center INPS (803.164, da rete fissa e 06 164.164 da telefono cellulare);
- tramite i patronati.

Con Circolare n. 33 del 4 febbraio 2025 l'INPS ha confermato che l'assegno è erogato d'ufficio *"in continuità, **per chi ha già beneficiato della misura**, nel caso in cui negli archivi dell'Istituto risulti presente la relativa domanda in stato **"accolta"**, senza necessità di presentarne una nuova"*.

Inoltre, è stato chiarito anche che *"ai fini della determinazione dell'importo della prestazione sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'anno 2025, correttamente attestata. In assenza di ISEE, l'importo dell'AUU viene infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2025, gli importi*

eventualmente già erogati per l'anno 2025 vengono adeguati a decorrere dal mese di marzo 2025, con la corresponsione dei relativi arretrati".

1.5 Destinatari dei preesistenti assegni per il nucleo familiare

Il decreto istitutivo dell'assegno unico ha stabilito che esso è erogato al posto dei preesistenti assegni per il nucleo familiare "Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili".

L'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. n. 69/88, pertanto, è rimasto anche a seguito dell'introduzione dell'assegno unico, anche se solamente a favore di alcuni nuclei familiari.

Inps nella sua Circolare n. 34/2022 (consultabile [qui](#)) ricorda che l'assegno in questione permane a favore dei seguenti beneficiari:

- a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
- b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
- c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l.n. 335/95;
- d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;
- e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
- f) Percettori di NASpl;
- g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
- h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
- i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
- j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
- k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
- l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF.

CAPITOLO II - L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il Decreto-legge n. 48/2023, recante Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha istituito, dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del reddito di cittadinanza, l'assegno di inclusione quale "misura di sostegno economico di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro".

Esso è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità (condizione definita ai sensi del DPCM n. 159/2013) nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni d'età.

L'Assegno di inclusione, quindi, coinvolge solo i nuclei familiari in cui sono presenti minori, persone con disabilità, e persone con più di 60 anni di età e consiste in una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale che integra il reddito familiare fino alla soglia di euro 8.190 annui a seconda della specifica composizione del nucleo familiare del richiedente.

I nuclei familiari², al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, devono essere in possesso di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché di ulteriori requisiti riferiti alla condizione economica.

Come precisato dal Decreto-legge n. 48/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 198, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, (Legge di Bilancio 2025), il nucleo familiare del richiedente, infatti, deve essere in possesso di:

- Un ISEE in corso di validità non superiore a euro 10.140 (**N.b.:** nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 159/2013³);
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza⁴. Tale soglia è

² Definito dall'art. 3 del DPCM n. 159/2013.

³ Ai fini del calcolo dell'ISEE per prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore, o risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore, o vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che stabilisce il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli, oppure quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'[art. 333 del Codice civile](#), il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare. Il genitore non convivente non è considerato facente parte del nucleo familiare, inoltre, se risulta accertato in sede giurisdizionale o dai servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

⁴ Il parametro è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del DPCM n. 159/2013;
- b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
- c) di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
- d) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
- e) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

incrementata a 8.190 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Inoltre, la soglia è aumentata a euro 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE.

Il reddito è considerato escludendo i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e sommando tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte “alla prova dei mezzi” (sono quindi considerate tutte le provvidenze erogate in ragione della condizione di disabilità, es. pensione e assegno di invalidità, ma non l’indennità di accompagnamento o di comunicazione), l’importo dello stesso assegno di inclusione, del reddito di cittadinanza e di altre misure nazionali o anche previste dalle regioni di contrasto alla povertà;

- un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione di valore non superiore a euro 150.000) non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro incrementati di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 euro), 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo e fino a 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità indicata nella tabella allegata al DPCM n. 159/2013).

Occorre, infine, che il nucleo familiare non sia intestatario o abbia piena disponibilità di imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., fatta eccezione per gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità (es. acquistate con iva agevolata al 4%).

L'erogazione dell'assegno di inclusione è condizionata all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa che si attiva con l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza *“per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni”*.

I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare⁵, finalizzata all'adesione obbligatoria ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

In ogni caso non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico.

⁵ Composta da operatori del servizio sociale competente del comune o dell'ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali.

In tale attività, i servizi sociali devono operare in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, riconoscendo, agevolando e valorizzando la relativa attività, anche predisponendo specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale per includere nella progettazione personalizzata attività svolte da tali enti.

L'art. 6 del D.L. n. 48/2023 prevede che i componenti con disabilità oppure di età pari o superiore a sessanta anni possono richiedere di aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale, fermo restando che, in ogni caso, i componenti con il riconoscimento di cui alla l.n. 68/99 sono esclusi da qualunque obbligo, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato.

Inoltre, sono esclusi dall'obbligo anche "i componenti con carichi di cura" che assistano persone con disabilità inclusi nel proprio nucleo familiare.

Il D.L. n. 48/2023 ha, inoltre, riconosciuto specifici incentivi per i datori di lavoro che assumono i titolari di Assegno di inclusione, con o senza disabilità, nonché un contributo per gli enti che svolgano mediazione e accompagnamento dei lavoratori con disabilità inseriti titolari di tale assegno. Per maggiori approfondimenti consultare la Guida in materia di inclusione lavorativa.

CAPITOLO III - HOME CARE PREMIUM E LONG TERM PREMIUM

3.1 Home Care Premium

L'Home Care Premium è un bando Inps che riconosce agli aventi diritto l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.

I beneficiari sono individuati tra i dipendenti o pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove questi siano viventi, i loro coniugi (per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione), gli uniti civilmente e i conviventi (l.n. 76/2016), i parenti di primo grado anche non conviventi, i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore.

La misura si compone di:

- ✓ un contributo economico (prestazione prevalente) finalizzato al rimborso della retribuzione lorda corrisposta all'assistente domiciliare assunto con contratto di lavoro domestico commisurato all'ISEE e alla condizione di disabilità del beneficiario (se disabilità media, grave o disabilità gravissima in base alla tabella allegata al DPCM n. 159/2013) ⁶
- ✓ servizi di assistenza alla persona (prestazioni integrative) erogati dagli ambiti territoriali o da enti convenzionati con l'Istituto, previa accettazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI). I servizi potenzialmente oggetto di prestazioni integrative possono essere:
 - a. servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l'autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da terapeuta occupazionale;
 - b. servizi professionali di terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
 - c. servizi professionali di psicologia e psicoterapia;
 - d. servizi professionali di biologia nutrizionale e di dietistica;
 - e. servizi professionali di fisioterapia;
 - f. servizi professionali di logopedia;
 - g. servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive, effettuati dall'educatore professionale sociosanitario o dall'educatore professionale socio pedagogico;

⁶ L'art. 14, comma 3, del Bando 2025 prevede che "L'assistente domiciliare, rispetto al beneficiario, non può essere individuato nel coniuge ovvero nell'unito civilmente, né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado".

- h. servizi professionali di infermieristica;
- i. servizi professionali di cura e di assistenza alle persone in condizione di disabilità, finalizzati a soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l'autonomia, effettuati da operatore socio sanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA).

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando Home Care Premium 2025 a [questo](#) link.

3.2 Long Term Premium

Long Term Premium è un bando Inps che riconosce agli aventi diritto un contributo mensile nella misura massima di euro 1800 per i ricoveri a pagamento presso Residenze Sanitarie Assistenziali di persone con patologie che necessitano di cure continuative di lungo periodo ricoverati.

I beneficiari sono individuati tra i dipendenti o pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove questi siano viventi, i loro coniugi (per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione), gli uniti civilmente e i conviventi (l.n. 76/2016), i parenti di primo grado anche non conviventi, i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore.

Long Term Premium è incompatibile con Home Care Premium.

Per scaricare questi contenuti

Inquadra il QR-CODE con il tuo smartphone
e scarica la versione online



